

Codice A1604A

D.D. 7 settembre 2017, n. 388

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi ad uso idropotabile ubicato in localita' Chiamina, nel Comune di Costigliole Saluzzo (CN), campo-pozzi costituito da tre pozzi (denominati Pozzo P1 - codice univoco CN-P-10253, Pozzo P2 - codice univoco CN-P-15501 e Pozzo P3 - codice univoco CN-P-16166) che alimentano l'impianto di distribuzione gestito dalla Societa' Alpi.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "Cuneese", d'intesa con i Comuni di Costigliole Saluzzo (CN) e di Verzuolo (CN) e con la Società Alpi Acque S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Verzuolo, con nota in data 16 giugno 2017, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi – costituito da tre pozzi (denominati *Pozzo P1 – codice univoco CN-P-10253*, *Pozzo P2 – codice univoco CN-P-15501* e *Pozzo P3 – codice univoco CN-P-16166*) – ubicato in località *Chiamina*, nella particella catastale n. 10 del foglio di mappa n. 2, censito al C.T. del medesimo Comune di Costigliole Saluzzo.

Due dei tre pozzi di cui sopra (*P1 – codice univoco CN-P-10253* e *P2 – codice univoco CN-P-15501*) erano originariamente non conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 – poiché filtravano sia al di sopra che al di sotto della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 – ed è stato pertanto necessario provvedere alla progettazione di interventi di ricondizionamento su entrambi i pozzi. Tali interventi, eseguiti nel 2016 e nel 2012, hanno previsto la cementazione dell'intercapedine e la sigillatura dei tratti filtranti nell'acquifero superficiale di entrambi i pozzi mediante iniezione di miscela cementizia e bentonite; in conseguenza a tali interventi di ricondizionamento, l'alimentazione dei pozzi da parte del sistema acquifero superficiale per mezzo dei filtri superiori è stata inibita, così come è stata impedita la comunicazione tra i due diversi sistemi acquiferi, superficiale e profondo.

I tre pozzi costituenti il campo-pozzi sono così completati:

- *Pozzo P1 – codice univoco CN-P-10253*, perforato nel 1965 e ricondizionato nel 2016, è profondo 111,00 metri e filtra tra -68,50 e -74,00 metri, tra -74,50 e -80,00 metri, tra -80,50 e -86,00 metri, tra -86,50 e -92,00 metri, tra -92,50 e -98,00 metri, tra -98,50 e -104,00 metri e tra -104,50 e -107,50 metri;
- *Pozzo P2 – codice univoco CN-P-15501*, perforato nel 2003/2004 e ricondizionato nel 2012, è profondo 114,00 metri e filtra tra -67,00 e -74,50 metri, tra -78,00 e -87,00 metri e tra -95,00 e -114,00 metri;
- *Pozzo P3 – codice univoco CN-P-16166*, perforato nel 2013, è profondo 117,00 metri e filtra tra -75,00 e -84,00 metri, tra -90,00 e -99,00 metri e tra -111,00 e -114,00 metri.

L'area in esame è collocata in un settore sub pianeggiante destinato prevalentemente all'utilizzo agricolo.

Nell'ambito della definizione dell'area di salvaguardia è stato considerato l'involuppo delle fasce di rispetto ristretta e allargata derivanti dall'esercizio di emungimento contestuale dei tre pozzi; l'area di salvaguardia proposta è stata pertanto dimensionata sulla base della portata massima complessiva concessa e delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dai pozzi.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, unica per tutte e tre le captazioni, adeguata alla normativa vigente e avente una superficie complessiva pari a 5.268 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, unica per tutte e tre le captazioni, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette delle tre captazioni e avente una superficie complessiva pari a 17.994 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, unica per tutte e tre le captazioni, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate delle tre captazioni e avente una superficie complessiva pari a 47.853 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta).

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola Unica – Regione Piemonte – Provincia di Cuneo – Comune di Costigliole Saluzzo, Comune di Verzuolo – Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese – N. 3 Pozzi ad uso idropotabile Località Chiamina (Acque Destinate al Consumo Umano) – Proposta di delimitazione aree di salvaguardia – Conc. Pref. CN000174 ai sensi del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R – Base Topografica: Carta Catastale: Comune di Costigliole Saluzzo Fig. 2 – Comune di Verzuolo Fig. 22 – Rappresentazione: Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia proposta ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Costigliole Saluzzo (CN) e di Verzuolo (CN); il Comune di Costigliole Saluzzo, con dichiarazione del Sindaco del 9 marzo 2017 ed il Comune di Verzuolo, con dichiarazione del Sindaco del 22 dicembre 2016, hanno preso atto della definizione di perimetrazione presentata;

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), con nota in data 17 maggio 2017, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, che si limita alle sole attività agricole e zootecniche, per le quali si demanda all'ufficio provinciale di Cuneo competente la disamina del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato all'istanza.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.I.A.N. – Sede di Saluzzo, con nota in data 7 giugno 2017, ha comunicato che:

- a seguito di un esame ispettivo sui tre pozzi ubicati in località *Chiamina*, nel Comune di Costigliole Saluzzo;
 - considerato che le analisi sulle acque in distribuzione relativamente al primo pozzo trivellato nel 1965 (*P1 – codice univoco CN-P-10253*) a tutt'oggi rispettano i parametri di legge;
 - viste le quattro analisi trimestrali dell'anno 2005 sul secondo pozzo (*P2 – codice univoco CN-P-15501*) e le quattro analisi trimestrali dell'anno 2013/2014 sul terzo pozzo (*P3 – codice univoco CN-P-16166*);
 - considerato che i tre pozzi hanno caratteristiche simili e le analisi successive effettuate mensilmente sulla rete di distribuzione ai sensi del decreto legislativo 31/2001 e ss.mm.ii. rispettano i parametri di qualità ivi indicati;
 - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali allegati all'istanza;
- emette *giudizio di idoneità dell'acqua* destinata al consumo umano relativa ai tre pozzi sopra citati.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei

fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene – sulla base delle analisi pedologiche – la classificazione dei terreni ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata che risultano caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee "Moderatamente bassa" e da una vulnerabilità dell'acquifero captato variabile tra "Media" e "Bassa", attribuibili, quindi, alla "Classe 2/3", adottando quindi, in applicazione al principio di precauzione, la "Classe 2".

Tale classificazione costituisce il riferimento tecnico per l'impiego dei fertilizzanti nell'ambito dell'area di salvaguardia che, nei terreni appartenenti alla "Classe 2", dovranno essere somministrati tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto e dei prodotti fitosanitari.

Con la determinazione n. 152 dell'8 ottobre 2002, la Provincia di Cuneo ha autorizzato provvisoriamente la Società Alpi Acque S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo *P1 – codice univoco CN-P-10253*, ubicato nel Comune di Castagnole Saluzzo (portata massima estraibile pari a 30,00 l/s, volume massimo annuo derivabile pari a 700.000 metri cubi).

Con la determinazione n. 2 dell'11 gennaio 2005 la Provincia di Cuneo ha rettificato il provvedimento di autorizzazione in via provvisoria alla continuazione dell'uso di cui sopra, riducendo la portata massima estraibile a 22,1969 l/s e mantenendo costante il volume massimo annuo derivabile, pari a 700.000 metri cubi.

Successivamente, con la determinazione n. 258 del 26 maggio 2009, la Provincia di Cuneo ha ulteriormente rettificato il provvedimento di autorizzazione in via provvisoria alla continuazione dell'uso di cui sopra, riducendo la portata massima estraibile a 14,2694 l/s ed il volume massimo annuo derivabile a 450.000 metri cubi.

Con nota del 17 aprile 2014 la Società Alpi Acque S.p.A. ha trasmesso alla Provincia di Cuneo la domanda per la concessione di variante in sanatoria di derivazione da acque sotterranee ad uso potabile tramite tre pozzi ubicati in località *Chiamina*, nel Comune di Costigliole Saluzzo (denominati *P1 – codice univoco CN-P-10253*, *P2 – codice univoco CN-P-15501* e *P3 – codice univoco CN-P-16166*) che alimentano l'impianto di distribuzione a servizio dell'Acquedotto di Verzuolo (CN) per una portata massima complessiva estraibile pari a 30,00 l/s, una portata media complessiva estraibile pari a 24,70 l/s ed un volume massimo complessivo annuo derivabile pari a 780.000 metri cubi).

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29, in data 20 luglio 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi denominati *P1 – cod.univ. CN-P-10253* e *P2 – cod.univ. CN-P-15501*, ubicati in località *Chiamina*, nel Comune di Costigliole Saluzzo (CN), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, trasmesso con nota del 3 aprile 2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte. Il pozzo *P3 – cod.univ. CN-P-16166* non è stato invece inserito poiché è stato realizzato nel 2013.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla provincia di Cuneo da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Cuneo del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e ss.mm.ii. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazione dove potrà risultare più restrittivo;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 152 dell'8 ottobre 2002 con la quale la Provincia di Cuneo ha autorizzato provvisoriamente la Società Alpi Acque S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo *P1 – codice univoco CN-P-10253*, ubicato nel Comune di Castagnole Saluzzo (portata massima estraibile pari a 30,00 l/s, volume massimo annuo derivabile pari a 700.000 metri cubi);

vista la determinazione n. 2 dell'11 gennaio 2005 con la quale la Provincia di Cuneo ha rettificato il provvedimento di autorizzazione in via provvisoria alla continuazione dell'uso di cui sopra, riducendo la portata massima estraibile a 22,1969 l/s e mantenendo costante il volume medio annuo derivabile, pari a 700.000 metri cubi;

vista la determinazione n. 258 del 26 maggio 2009 con la quale la Provincia di Cuneo ha ulteriormente rettificato il provvedimento di autorizzazione in via provvisoria alla continuazione dell'uso di cui sopra, riducendo la portata massima estraibile a 14,2694 l/s ed il volume massimo annuo derivabile a 450.000 metri cubi;

vista la nota del 17 aprile 2014 con la quale la Società Alpi Acque S.p.A. ha trasmesso alla Provincia di Cuneo la domanda per la concessione di variante in sanatoria di derivazione da acque sotterranee ad uso potabile tramite tre pozzi ubicati in località *Chiamina*, nel Comune di Costigliole Saluzzo (denominati *P1 – codice univoco CN-P-10253*, *P2 – codice univoco CN-P-15501* e *P3 – codice univoco CN-P-16166*) che alimentano l'impianto di distribuzione a servizio dell'Acquedotto di Verzuolo (CN) per una portata massima complessiva estraibile pari a 30,00 l/s, una portata media complessiva estraibile pari a 24,70 l/s ed un volume massimo complessivo annuo derivabile pari a 780.000 metri cubi).

vista la nota del Sindaco del Comune di Verzuolo (CN) contenente la dichiarazione di presa d'atto della proposta di definizione presentata, in data 22 dicembre 2016;

vista la nota del Sindaco del Comune di Costigliole Saluzzo (CN) contenente la dichiarazione di presa d'atto della proposta di definizione presentata, in data 9 marzo 2017 – prot. n. 1657 Tit. VI Classe 01;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.I.A.N. – Sede di Saluzzo, in data 7 giugno 2017 – prot. n. 0058170/P;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), in data 17 maggio 2017 – prot. n. 42378;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "*Cuneese*", in data 16 giugno 2017 – prot. n. 1501, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

D E T E R M I N A

- a) L'area di salvaguardia del campo-pozzi ad uso idropotabile ubicato in località *Chiamina*, nel Comune di Costigliole Saluzzo (CN), campo-pozzi costituito da tre pozzi (denominati *Pozzo P1 – codice univoco CN-P-10253*, *Pozzo P2 – codice univoco CN-P-15501* e *Pozzo P3 – codice univoco CN-P-16166*) che alimentano l'impianto di distribuzione gestito dalla Società *Alpi Acque S.p.A.* a servizio dell'Acquedotto di Verzuolo (CN), è definita come risulta nell'elaborato “*Tavola Unica – Regione Piemonte – Provincia di Cuneo – Comune di Costigliole Saluzzo, Comune di Verzuolo – Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese – N. 3 Pozzi ad uso idropotabile Località Chiamina (Acque Destinate al Consumo Umano) – Proposta di delimitazione aree di salvaguardia – Conc. Pref. CN000174 ai sensi del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R – Base Topografica: Carta Catastale: Comune di*

Costigliole Saluzzo Fg. 2 – Comune di Verzuolo Fg. 22 – Rappresentazione: Scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all’originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

- b) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è dimensionata, in via cautelativa, considerando l’involuppo delle fasce di rispetto ristretta ed allargata derivanti dall’esercizio di emungimento contestuale dei tre pozzi.
- c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in “Classe 2”, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

Nella zona di rispetto ristretta è obbligatorio, per le colture erbacee annuali, mantenere costante la copertura del suolo mediante una coltura intercalare o una cover-crop.

Nella zona di rispetto allargata l’eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del Regolamento regionale 15/R del 2006.

Per quanto riguarda la concimazione azotata occorrerà bilanciare gli apporti in relazione alla natura dei terreni e ai prevedibili asporti delle colture sempre comunque non superando il limite di 170 kg/ha.

La dotazione in “fosforo assimilabile” nei terreni in argomento risulta molto elevata e, analogamente, il contenuto di “potassio scambiabile” nei terreni risulta elevata, pertanto le concimazioni finalizzate all’apporto dei due macroelementi devono essere sospese.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834/2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Nell’areale interessato è sempre vietata l’utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Negli spazi dedicati a “verde privato” è vietato l’impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Verzuolo (CN) – Alpi Acque S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, dotata di idonee canalizzazioni per l’allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Cuneo per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Verzuolo – Alpi Acque S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Costigliole Saluzzo (CN) e di Verzuolo (CN), affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin